

COMUNE DI LUOGOSANO
Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI LUOGOSANO - (Provincia di Avellino) - Statuto di Autonomia.

INDICE

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica	pag. 19
Art. 2 Territorio, sedi ed emblemi	pag. 19
Art. 3 Finalità ed obiettivi	pag. 19
Art. 4 Funzioni	pag. 19
Art. 5 Servizi sociali	pag. 19
Art. 6 Assetto del territorio	pag. 19
Art. 7 Sviluppo economico	pag. 19
Art. 8 Tutela dell'ambiente	pag. 19
Art. 9 Ordinamento amministrativo del Comune	pag. 19
Art. 10 Programmazione	pag. 20
Art. 11 Pari opportunità	pag. 20
Art. 12 Interventi a favore delle categorie disagiate	pag. 20
Art. 13 Collaborazione fra Comune e Provincia	pag. 20

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 Organi di governo	pag. 20
---------------------------	---------

CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Sez. 1 ^a - I consiglieri comunali	pag. 20
Art. 15 I consiglieri comunali	pag. 20
Art. 16 Diritti e poteri dei consiglieri comunali	pag. 20
Art. 17 Doveri dei consiglieri – Decadenza dalla carica di consiglieri per mancata Partecipazione alle sedute	pag. 20
Art. 18 Dimissioni del consigliere comunale	pag. 21
Art. 19 Consigliere anziano Sez. 2 ^a - Il Consiglio Comunale	pag. 21
Art. 20 Attribuzioni del Consiglio Comunale	pag. 21
Art. 21 Regolamento interno	pag. 21
Art. 22 Adempimenti della prima seduta	pag. 21
Art. 23 Sedute del Consiglio	pag. 22
Art. 24 Convocazioni	pag. 22
Art. 25 Validità delle sedute	pag. 22
Art. 26 Validità delle deliberazioni	pag. 22
Art. 27 Presidenza del Consiglio	pag. 22
Art. 28 Votazioni	pag. 22
Art. 29 Presentazione al consiglio delle linee programmatiche	pag. 22
Art. 30 Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche	pag. 22
Art. 31 Commissioni consiliari di garanzia e di controllo	pag. 22
Art. 32 Commissione d'indagine	pag. 23
Art. 33 Surrogazione e supplenze dei consiglieri comunali	pag. 23
Art. 34 Gruppi consiliari	pag. 23

CAPO II°

Art. 35 Competenze della Giunta Comunale	pag. 23
Art. 36 Composizione della Giunta	pag. 23
Art. 37 Nomina della Giunta Comunale	pag. 23
Art. 38 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica	pag. 23
Art. 39 Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	pag. 23

Art. 40 Mozione di sfiducia	pag. 23
Art. 41 Organizzazione della Giunta	pag. 24
Art. 42 Attribuzioni della Giunta	pag. 24
Art. 43 Adunanze e deliberazioni della Giunta	pag. 24

CAPO III° - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 44 Pubblicazione delle delibere	pag. 24
Art. 45 Esecutività delle delibere	pag. 24
Art. 46 Invio all'Organo di Controllo	pag. 24
Art. 47 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppi	pag. 24

CAPO IV° - IL SINDACO

Art. 48 Funzioni	pag. 24
Art. 49 Competenze del Sindaco	pag. 25
Art. 50 Poteri di ordinanza del Sindaco	pag. 25

TITOLO 3° - FORME E MODI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51 Principi generali	pag. 25
Art. 52 Consultazioni	pag. 25
Art. 53 Minoranze – Partecipazione cittadini dell'unione Europea	pag. 25

Art. 54 Azione popolare delle associazioni di protezione ambientale	pag. 25
---	---------

Art. 55 Valorizzazione delle libere forme associative	pag. 26
---	---------

Art. 56 Gli organismi di partecipazione	pag. 26
---	---------

Art. 57 Associazione ed organismi di partecipazione – Rapporti col Comune	pag. 26
---	---------

Art. 58 Partecipazione al procedimento amministrativo	pag. 26
---	---------

Art. 59 Collaborazione dei cittadini – Atti – Contratti	pag. 26
---	---------

Art. 60 Le istanze, le proposte, le petizioni	pag. 27
---	---------

Art. 61 Il referendum consultivo	pag. 27
----------------------------------	---------

Art. 62 Diritto di informazione e di accesso	pag. 27
--	---------

TITOLO IV° - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO – ORDINAMENTO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

Art. 63 Personale dipendente	pag. 27
------------------------------	---------

Art. 64 Il Segretario Comunale	pag. 27
--------------------------------	---------

Art. 65 Responsabili dei settori e dei servizi	pag. 28
--	---------

Art. 66 Pareri preventivi	pag. 28
---------------------------	---------

Art. 67 Organizzazione degli uffici comunali	pag. 28
--	---------

Art. 68 Incarichi esterni di dirigenza – Collaborazione esterna	pag. 28
---	---------

Art. 69 Incarichi al personale dipendente	pag. 29
---	---------

Art. 70 Nomina dei responsabili dei settori e dei servizi	pag. 29
---	---------

Art. 71 Attribuzioni dei responsabili dei settori e dei servizi	pag. 29
---	---------

TITOLO V° - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art. 72 Servizi pubblici locali	pag. 29
---------------------------------	---------

Art. 73 Forme di gestione	pag. 29
---------------------------	---------

Art. 74 Aziende speciali ed istituzioni	pag. 29
---	---------

Art. 75 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni	pag. 30
---	---------

Art. 76 Società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune	pag. 30
--	---------

Art. 77 Le forme associative – Consorzi e convenzioni	pag. 30
---	---------

Art. 78 Accordi di programma	pag. 30
------------------------------	---------

Art. 79 Strutture e servizi	pag. 30
-----------------------------	---------

TITOLO VI° - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 80 Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 31
Art. 81 Risultati di gestione	pag. 31
Art. 82 Controllo interno della gestione	pag. 31
Art. 83 Demanio e patrimonio	pag. 31
Art. 84 Attività contrattuale	pag. 31
Art. 85 Il revisore dei conti	pag. 32
Art. 86 Conoscenza dei contenuti del bilancio	pag. 32

TITOLO VII° - RAPPORTI TRA COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 87 Rapporti tra le autonomie locali	pag. 32
Art. 88 Figure di cooperazione	pag. 32
Art. 89 Figure semplici di cooperazione	pag. 32
Art. 90 Figure complesse di cooperazione	pag. 32
Art. 91 Gemellaggi e scambi di cooperazione	pag. 33

TITOLO VIII° - POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 92 Principi ispiratori dello statuto	pag. 33
Art. 93 Approvazione dello statuto	pag. 33
Art. 94 Controllo, pubblicazione, esecutività dello statuto	pag. 33
Art. 95 Revisione dello statuto	pag. 33
Art. 96 Verifica dello statuto	pag. 33
Art. 97 Autonomia normativa del Comune	pag. 33
Art. 98 Potestà regolamentare	pag. 33
Art. 99 Ambito di applicazione dei regolamenti	pag. 34
Art. 100 Elaborazione dei regolamenti	pag. 34

TITOLO I°**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Natura giuridica**

1. Il Comune di Luogosano è un Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione del territorio nazionale e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia Statutaria, di autonomia normativa regolamentare, di autonomia organizzativa, di autonomia amministrativa e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi dello Stato.

4. Il Comune ha finalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 2**Territorio sedi ed emblemi**

1. Il territorio del Comune di Luogosano confina con quello dei Comuni di S. Mango Sul Calore, Paternopoli, Fontanarosa, S. Angelo All'Esca, Taurasi, Lapio.

2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni si riuniscono normalmente nella propria sede sita in Via F. De Sanctis. Per particolari motivi ed in via eccezionale gli Organi possono riunirsi in altra sede previa tempestiva comunicazione alla popolazione.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Art. 3**Finalità ed obiettivi**

1. Il Comune rappresenta l'intera comunità, ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi e ne promuove il progres-

so e lo sviluppo; concorre nei limiti delle proprie competenze a tutelare la salute dei cittadini; assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendano necessari.

2. Il Comune inoltre garantisce, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, al governo politico ed amministrativo della Comunità, promuovendo ed incoraggiando il libero svolgimento della vita sociale cittadina nella pluralità dei gruppi, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo e sostenendo lo sviluppo dell'associazionismo.

Art. 4**Funzioni**

1. Il Comune esplica le proprie funzioni in tutti i settori di attività che riguardano gli interessi

2. della Comunità locale, nei limiti dati del suo territorio e della sua popolazione.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Esso esercita le proprie funzioni precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 5**Servizi Sociali**

1. Il Comune cura ed organizza i servizi sociali concernenti in particolare l'attività sanitaria, l'assistenza sociale, l'assistenza scolastica e la realizzazione del diritto allo studio, la promozione e lo svolgimento di attività culturali, la promozione di attività ricreative, sportive, del tempo libero.

Art. 6**Assetto del territorio**

1. Il Comune cura la pianificazione urbanistica e l'utilizzo del territorio comunale, sul quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali e delle opere di preminente interesse pubblico.

Art. 7**Sviluppo economico**

1. Il Comune tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura nelle loro varie forme, disciplina le attività commerciali, promuove le attività turistiche, contribuisce altresì allo sviluppo e sostegno dell'economia attraverso la realizzazione dei piani per gli Insediamenti Produttivi, destinati ad iniziative di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico

Art. 8**Tutela dell'ambiente**

1. Il Comune nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente naturale salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali ambientali, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la tutela del patrimonio boschivo e forestale e per individuare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

Art. 9**Ordinamento amministrativo del comune**

1. Il Comune cura l'ordinamento dei propri settori e servizi ispirandosi ai seguenti criteri e principi:

- a) di autonomia;
- b) di funzionalità;
- c) di economicità di gestione;
- d) di professionalità e responsabilità.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune è fondata sul principio della separazione dei compiti: gli organi burocratici hanno la responsabilità della gestione tecnico-contabile- amministrativa, mentre agli organi di governo, secondo le loro attribuzioni, sono demandati i poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 10

Programmazione

1. Il Comune adotta la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.

2. Esso opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 11

Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile nei vari organi di governo, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Eventuali deroghe vanno adeguatamente motivate al Consiglio Comunale.

2. Il Comune s'impegna, comunque, a riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni consiliari a qualsiasi titolo istituite, nonché delle commissioni di concorso, fermo restando il rispetto per i principi stabiliti dalle leggi disciplinanti le singole materie.

3. Il Comune adotta tutte le misure idonee all'attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 12

Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti e l'Azienda sanitaria locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104 e successive modifiche in integrazioni, nel rispetto della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio del Comune, il Sindaco provvede ad istituire e a nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte, quali membri di diritto, i responsabili dei settori e dei servizi interessati.

3. I responsabili dei settori e dei servizi di cui al comma precedente, nel rispetto delle reciproche competenze, provvedono a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap e con i loro familiari.

Art. 13

Collaborazione fra comune e provincia

1. Il Comune attua le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le forme di collaborazione e di cooperazione fra comuni e provincie al fine di realizzare un efficiente, coordinato ed omogeneo sistema delle autonomie locali per favorire lo sviluppo economico, culturale, civile e sociale della propria comunità.

2. - Il Comune, mediante le forme di collaborazione e di cooperazione di cui al comma precedente, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

TITOLO II°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14

Organi di governo

1. Il Comune esplica le sue funzioni attraverso i suoi organi di governo in conformità delle attribuzioni stabilite dalla legge, dallo Sta-

tuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi di governo il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I°

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I°

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15

I consiglieri comunali

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il loro numero ed i casi di ineleggibilità sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad espletare il loro mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 16

Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le istanze di sindacato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente al protocollo del Comune ovvero a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere rese anche all'inizio di ogni seduta consiliare, sempre in forma scritta.

3. Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal Sindaco nella prima seduta consiliare successiva alla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune ove la seduta si tenga entro trenta giorni. In caso contrario sarà comunque data risposta da parte del Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione. Per quanto riguarda le istanze di sindacato ispettivo, le risposte devono essere fornite dal Sindaco o dall'assessore competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili per l'esercizio del loro mandato. In particolare devono essere depositati e messi a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.

6. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie di particolare importanza.

Art. 17

Doveri dei consiglieri

Decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza motivazione, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

3. Verificandosi le condizioni di cui al secondo comma, il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, è tenuto ad informare il Consiglio nella prima seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno

raggiunto il numero stabilito, inserendo l'argomento all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza del consigliere, delegando il Sindaco ad effettuare formale contestazione all'interessato mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.

5. Il Consigliere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può formulare osservazioni e/o giustificazioni in forma scritta al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio.

6. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e/o giustificazioni, presentate dall'interessato, delibera definitivamente.

7. La deliberazione adottata dal Consiglio deve essere notificata al consigliere interessato entro cinque giorni dalla data di adozione.

8. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 18

Dimissioni del consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 19

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

SEZ. II^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali seguenti:

a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, e i criteri generali in materia di ordinamento dei settori e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle predette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e le modificazioni di forme associative;

d) l'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della

determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione di prestiti obbligazionari

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

l) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Inoltre il Consiglio:

a) convalida gli eletti e procede ad eventuale surroga dei Consiglieri, nei casi previsti dalla legge;

b) elegge, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n°223;

c) elegge il Revisore previsto dall'art. 234 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

d) approva la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

3. Quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio per le materie sotto elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:

a) Appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) Assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Il Controllo di cui al comma precedente è esercitato, con gli effetti indicati nell'art. 127, comma 2° del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 21

Regolamento interno

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese un regolamento interno per disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Art. 22

Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, in caso di rinnovo dello stesso, è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto ed è riservata:

a) - alla convalida degli eletti;

b) - alla comunicazione, da parte del Sindaco, dei nominativi dei componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco;

c) - al giuramento del Sindaco;

d) alla elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n°223.

2. Il Sindaco neoeletto convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 23

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e di urgenza.

2. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 24

Convocazioni

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono convocate dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, mediante avvisi scritti con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2. Gli avvisi per le sedute ordinarie devono essere consegnati ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta, per le sedute straordinarie almeno 3 giorni prima dello stesso termine.

3. Nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio; in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere rimandata al giorno seguente.

4. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale.

5. Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, quando la prima sia stata dichiarata deserta, entro il termine di quarantotto ore.

Art. 25

Validità delle sedute

1. Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco; per quella invece della riunione di seconda convocazione è sufficiente la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

2. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento interno.

Art. 26

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Per gli atti di nomina è sufficiente, salva diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 27

Presidenza del consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi.

2. Il Presidente dirige, secondo il regolamento, i lavori del consiglio, assicurandone il buon andamento, tutela la prerogativa dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 28

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo i casi previsti specificatamente dal Regolamento.

2. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale è assente o obbligato a non partecipare, è sostituito da altro segretario comunale.

3. Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 29

Presentazione al consiglio delle linee programmatiche

1. Il Sindaco sentita la Giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Dieci giorni prima della data stabilita per la presentazione al Consiglio, il Sindaco deposita il documento programmatico presso l'ufficio di segreteria dandone comunicazione ai consiglieri affinché gli stessi possano prenderne conoscenza.

3. Le linee programmatiche di cui al primo comma devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 30

Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche

1. Ciascun consigliere partecipa alle definizioni delle linee programmatiche di cui all'art. 29 del presente Statuto mediante presentazione di proposte ed integrazioni scritte sotto la forma di emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio.

2. I consiglieri, nel corso della consiliatura, possono proporre adeguamenti delle linee programmatiche per sopravvenute nuove esigenze o priorità con le modalità di cui al comma precedente. L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire non prima che siano trascorsi sei mesi dalla seduta di cui all'art. 29 del presente Statuto.

3. Il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta in sede di verifica di degli equilibri di bilancio, avvalendosi della risultanza delle verifiche periodiche effettuate dalla commissione di garanzia e controllo di cui all'art. 31 del presente Statuto.

4. Il Sindaco per quanto riguarda la verifica, presenta al Consiglio una relazione sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 31

Commissioni consiliari di garanzia e di controllo

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia o di controllo alle quali è attribuito il compito di effettuare quanto di seguito indicato:

a) verifica periodica quadrimestrale dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli assessori delle linee programmatiche generali;

b) verifica dell'adeguamento dello Statuto Comunale e dei regolamenti alle sopravvenute modifiche legislative e del progressivo livello di attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

2. I poteri, la composizione, l'elezione ed il funzionamento delle commissioni di cui al primo comma sono disciplinate dal regolamento consiliare in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la presenza della maggioranza e delle minoranze in rapporto ai consiglieri dai quali sono costituite e, comunque, assicurando la presenza, in esse, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

3. La presidenza delle commissioni di cui al primo comma deve essere affidata alle opposizioni.

4. Il presidente delle predette commissioni è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di opposizione e il voto può essere attribuito solo ai consiglieri appartenenti ai predetti gruppi. È eletto presidente il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il consigliere più anziano di età.

Art. 32

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto dal almeno un quinto dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le commissioni sono composte da non più di cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.

3. La commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario.

4. La commissione svolge la sua attività collegialmente ad ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine ed ogni altro connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire il direttore generale, ove nominato, il segretario comunale, i responsabili dei settori e dei servizi e i dipendenti comunali. La commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via informale. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della commissione d'indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'Ente e messa a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuto deposito.

5. La commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.

6. Il regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

Art. 33

Surrogazione e supplenze dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio di funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 34

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I consiglieri comunale possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

CAPO II°

Art. 35

Competenze della giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36

Composizione della giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un minimo di due assessori ad un massimo di quattro.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

Art. 37

Nomina della giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 38

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato.

2. La perdita, comunque, dello Status di consigliere comporta automaticamente la decadenza della carica di Sindaco e di Assessore.

3. Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente, parenti ed affini fino al terzo grado.

Art. 39

Impedimento rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del

sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 41

Organizzazione della giunta

1. L'attività della Giunta comunale è informata al principio della collegialità, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. Ciascun assessore è preposto a funzioni amministrative, cui è direttamente titolare e sovrintende politicamente sui corrispondenti settori e servizi. Le assegnazioni delle funzioni, sempre soggette a revoca e modifica, sono conferite dal Sindaco.

3. Il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale le funzioni conferite e le eventuali modifiche.

4. Il vicesindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, esercita le funzioni di quest'ultimo. In mancanza del Sindaco e del vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.

5. Il Sindaco nomina il vicesindaco contestualmente alla nomina della Giunta, così come previsto dall'art. 37 del presente Statuto.

6. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco esercita anche le competenze attribuite a quest'ultimo quale ufficiale di governo, così come previsto dall'art. 54 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

7. Il vicesindaco, se consigliere comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, convoca e presiede il Consiglio Comunale. Ove il vicesindaco sia nominato fra persone non facenti parte del Consiglio, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 42

Attribuzioni della giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti amministrativi che, per legge e per il presente Statuto, non sono riservati agli altri organi di governo del comune e ai responsabili dei settori e dei servizi.

2. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, di cui attua il programma di governo, sulla propria attività una volta l'anno con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione di bilancio.

3. La Giunta autorizza il Sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell'interesse del Comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente.

4. Nelle controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi a rappresentare il Comune con tutti i poteri connessi.

Art. 43

Adunanze e deliberazioni della giunta

1. La Giunta viene convocata informalmente ed è presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera con intervento della metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della Giunta stessa, con riferimento a particolari argomenti.

CAPO III°

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art. 44

Pubblicazione delle delibere

1. Tutte le deliberazioni del comune devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella Sede Comunale, per 15 giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 45

Esecutività delle delibere

1. Le deliberazioni non soggette al controllo necessario o non sottoposte al controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 46

Invio all'organo di controllo

1. La legge stabilisce le modalità ed i termini per invio delle delibere all'Organo di Controllo.

2. Le deliberazioni soggette al controllo necessario di legittimità devono essere inviate entro 5 giorni dalla loro adozione.

Art. 47

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppi

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere trasmesse in elenco ai capigruppo contestualmente all'affissione all'Albo. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO IV°

IL SINDACO

Art. 48

Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale. In tale veste rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio comunale nonché la Giunta comunale e sovrintende al funzionamento dei settori e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge statale (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare).

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale.

6. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la formula seguente: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regio-

nale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

10. Il Sindaco nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, nonché del presente statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 49

Competenze del sindaco

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale:

a) - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data e svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;

b) - assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) - sovrintende al funzionamento dei settori e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;

d) - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) - ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto;

f) - provvede a far osservare il presente Statuto ed i regolamenti comunali;

g) - adempie alle altre attribuzioni conferitegli oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;

h) - provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche esistenti nel comune, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) - impartisce le direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei settori e dei servizi, con particolari riferimenti all'adozione dei criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza e trasparenza dell'attività dei settori e dei servizi, in collegamento con gli assessori competenti e secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di inerzia e di comportamenti diffidenti dalle deliberazioni del Consiglio, nonché di risultati negativi rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio, il Sindaco, con atto scritto, provvede a contestare tali irregolarità ai responsabili, nonché a revocare l'incarico ai responsabili dei settori e dei servizi quando il livello dei risultati conseguiti appaia nettamente inadeguato;

l) - rappresenta direttamente, o a mezzo di delega, il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi;

m) - promuove e sottoscrive la conclusione degli accordi di programma;

n) - dispone il divieto di esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, nei casi espressamente previsti dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi;

o) - esercita le azioni possessorie e cautelari a tutela dei beni e del patrimonio dell'ente;

p) - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

2 - Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

Art. 50

Potere di ordinanza del sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del precedente comma, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. Ove il Sindaco o chi ne eserciti le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

5. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

6. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 3°, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

TITOLO III°

FORME E MODI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51

Principi generali

1. Il Comune favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione e alla verifica delle attività concernenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dialogo e collaborazione tra gli organi del Comune e i cittadini.

Art. 52

Consultazioni

1. Il Comune promuove forme di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, anche di categoria, su programmi e iniziative di interesse generale per informare e conoscere l'orientamento della comunità.

2. La consultazione può essere effettuata mediante incontri, assemblee, questionari, inchieste, sondaggi di opinione.

3. L'esito della consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

Art. 53

Minoranze - partecipazione cittadini all'unione europea

1. Il Comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.

2. Il Comune recepisce i principi indicati nella carta europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.

3. Il Comune garantisce ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri soggiornanti pari opportunità ed il diritto alla partecipazione previsto dal presente statuto.

4. Il Comune promuove, perciò, consultazioni dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri soggiornanti su iniziative e questioni di specifico e diretto interesse tramite la distribuzione di questionari e svolgimento di sondaggi, la organizzazione di incontri e li considera titolari dei diritti di presentare istanze, petizioni e proposte al pari dei cittadini del Comune.

Art. 54

Azione popolare delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le elezioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa che deve essere comunicata entro cinque giorni, con raccomandata A.R. all'elettore di cui al comma precedente.

3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui la Giunta non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbali e sono comunicati alle associazioni interessate entro cinque giorni mediante raccomandata A.R.

Art. 55

Valorizzazione delle libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative operanti nel Comune, con o senza personalità giuridica, e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

La valorizzazione delle libere forme associative, da parte del Comune, può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni, di strutture o immobili di proprietà del Comune volte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Al fine di rendere operativa ed effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 56

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini rappresentative delle forme produttive, economiche, sociali e culturali.

2. In particolare promuove la costituzione delle seguenti Consulte e Istituzioni:

- Consulta delle categorie produttive;
- Consulta degli anziani;
- Consulta giovanile;
- Consulta per la diffusione della cultura, per la organizzazione delle attività sportive, per la salvaguardia dell'ambiente e dei beni storici e per la organizzazione del tempo libero;
- Consulta per l'assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati di cui alla legge 8 maggio 1927, n° 798, ai minori in stato di bisogno di cui alla legge 23 dicembre 1975, n° 698, e agli handicappati;
- Istituzione per i servizi sociali.

3. Gli organismi di partecipazione sono, secondo le specifiche competenze, chiamati ad esprimere pareri consultivi scritti, entro i termini fissati dal regolamento, su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre e in modo particolare su questioni riguardanti la pianificazione urbanistica, la difesa del suolo, i piani socio-economici predisposti dall'Amministrazione Provinciale e comunque riguardanti il territorio comunale, la programmazione, nonché sui provvedimenti amministrativi di carattere territoriali inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali e socio-assistenziali, lo sport, ed i problemi connessi alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Art. 57

Associazioni ed organismi di partecipazione - Rapporti col comune

1. La Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso l'uf-

ficio di segreteria comunale, assicura alle associazioni di partecipazione tempestiva informazione sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità delle loro attuazioni, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento delle qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure la riduzione dei costi.

2. La Giunta indice, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei responsabili dei settori e dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne le possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.

3. La Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevanti interessi generali indice la riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 58

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, comunicando ad essi il contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di uso e gestione del suolo e del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Il Comune, anche al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità degli atti amministrativi nell'interesse comune e degli stessi destinatari, prevede l'intervento degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.

4. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e formulando proposte alternative.

5. Il Comune darà motivazione del contenuto degli intervenuti degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

6. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è obbligato a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati ed alle associazioni o comitati di interessi diffusi mediante comunicazione nella quale devono essere indicati l'ufficio, il funzionario responsabile del procedimento amministrativo, l'oggetto dello stesso e le modalità per prendere visione degli atti.

7. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa.

Art. 59

Collaborazione dei cittadini atti - contratti

1. Al fine di evitare controversie, e senza recare pregiudizio ai diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.

2. Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministra-

zione può recedere unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 60

Le istanze, le proposte, le petizioni

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle funzioni di indirizzo politico amministrativo.

2. La partecipazione dei cittadini e degli organismi associati si articola nella possibilità di presentare istanze, proposte e petizioni su materie di esclusiva competenza locale e diretta a promuovere interventi per la tutela di interesse collettivo.

3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indirizzate al Sindaco e presentate in forma scritta al protocollo del Comune.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, dopo essere stata esaminata dagli organi comunali cui sono rivolte e comunque non oltre trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà i tempi e le forme di proposizione e di risposta ad ogni altro criterio e procedura per rendere effettive tali difficoltà dei cittadini e delle associazioni.

Art. 61

Il referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini residenti nel Comune per consentire alla popolazione di esprimersi su materie di esclusiva competenza del Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato anche su deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Sono esclusi dal referendum gli atti che hanno contenuto vincolato per effetto di leggi statali o regionali e le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, dei conti consuntivi, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe e di recepimento di decisioni di altri livelli di governo.

3. Le proposte di referendum, dirette al Sindaco, vanno presentate alla Segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme.

4. Il referendum viene indetto dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e deve aver luogo entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo del Comune o dalla data di esecutività della delibera consiliare in caso di iniziativa del Consiglio comunale.

5. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali e non può essere indetto nell'anno precedente la scadenza ordinaria del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

6. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

7. I risultati del referendum non hanno effetto vincolante per l'amministrazione. Il Consiglio comunale può con provvedimento motivato discostarsi dall'esito referendario. Il Consiglio comunale è comunque obbligato a deliberare sul suo oggetto entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito dello stesso.

8. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno cinque anni dal suo rigetto.

9. Nel regolamento che disciplinerà tutti gli istituti di partecipazione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento del referendum.

Art. 62

Diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti e al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione mediante l'ordinamento dei settori e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei settori e dei servizi per il rilascio della documentazione richiesta.

3. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

TITOLO IV°

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

Art. 63

Personale dipendente

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica deliberata dalla giunta comunale.

2. La struttura organizzativa dell'ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali, si può articolare in settori e servizi. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata dall'apposito regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi.

3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali. I rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per il proseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzati. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. Il regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi disciplina in particolare:

a) - l'organizzazione dei settori e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità;

b) - le attribuzioni del Segretario comunale e dei responsabili dei settori e dei servizi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune;

c) - le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi responsabili dei settori e dei servizi;

d) - le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di cui all'art. 110, comma 6, del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

5. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei lavoratori, nelle altre leggi che disciplinano la materia e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

7. Il personale è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e modalità operativa.

8. Il metodo di lavoro di privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale.

Art. 64

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali di cui all'art. 102 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli orga-

ni del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale, il cui stato giuridico ed economico è regolato dalla legge dello stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sovrintende e coordina, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, i responsabili dei settori e dei servizi, esercitando funzioni di impulso e di controllo nei confronti degli stessi.

4. Il Segretario cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

5. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle delibere della Giunta e del Consiglio comunale soggette al controllo eventuale e riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario svolge tutte le altre attribuzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

7. Spetta, altresì, al Segretario comunale:

a) - emanare tutti gli atti che costituiscono interpretazione di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

b) - la responsabilità delle procedure per l'espletamento dei concorsi;

c) - l'attuazione dei provvedimenti;

d) - curare l'invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo e al Prefetto; ricevere le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissioni al Comitato Regionale di Controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, ricevere le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri;

e) - ricevere istanze, petizioni e proposte di cittadini; cura che vengano sottoposte agli organi ed uffici competenti e che venga, ad essi, data tempestiva risposta;

f) - derimere i conflitti di competenza fra i responsabili dei settori e dei servizi;

g) - corrispondere al personale apicale i trattamenti economici accessori;

h) - presiedere e coordinare la conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi, intesa quale strumento di impostazione e verifica del lavoro di pianificazione e coordinamento della gestione;

i) chiedere ai responsabili dei settori e dei servizi i pareri di regolarità tecnica e contabili previsti dall'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

8. Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

d) presiede le commissioni di concorso ed è responsabile delle relative procedure.

Art. 65

Responsabili dei settori e dei servizi

1. La disciplina delle funzioni e dei compiti e della rimozione dei responsabili dei settori e dei servizi comunali formano oggetto dell'autonomia normativa dell'ente, che si esplica attraverso il regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi.

2. La normativa dovrà uniformarsi al principio della separazione tra gestione e compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e gestione tecnico-amministrativa che, invece, appartiene agli organi burocratici e, in particolare, al Segretario comunale e ai respon-

sabili dei settori e dei servizi.

3. I responsabili dei settori e dei servizi, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile, di decisione e di direzione.

4. I responsabili dei settori e dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità, e tempestività, del buon andamento dei settori e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

5. Spettano, inoltre, ai responsabili dei settori e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente e al Segretario.

Art. 66

Pareri preventivi

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, devono essere inseriti nella deliberazione e regolarmente sottoscritti.

2. I pareri di regolarità tecnica sono resi dal responsabile del settore o del servizio di competenza.

3. I pareri di regolarità contabile sono resi dal responsabile del settore o del servizio di ragioneria;

4. Nel caso in cui il Comune non abbia responsabili di settori e di servizi e nei casi di assenza o impedimento i pareri sono resi dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

5. I pareri di cui ai commi precedenti possono essere favorevoli e non. Quando sono favorevoli non necessitano di nessuna particolare motivazione; quando non sono favorevoli, invece, devono indicare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari violate;

6. L'attestazione relativa all'esistenza della copertura finanziaria deve essere resa dal responsabile del servizio finanziario su tutti i provvedimenti dei responsabili di settori e di servizi che comportano impegni di spesa e diventano esecutivi dalla data di apposizione dello stesso.

Art. 67

Organizzazione degli uffici comunali

1. L'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale, modulata sulla attività per obiettivi che concretamente deve essere svolta.

2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità delle strutture, con un lavoro non per singoli atti ma in relazione ai progetti che devono essere realizzati ad agli obiettivi che devono conseguiti, superando la separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;

3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni ed integrata, per evitare la frattura fra i vari settori operativi, secondo la logica unitaria del programma di attività. A Tal fine il regolamento prevede e disciplina il coordinamento operato dal Segretario comunale.

4. L'amministrazione per atti è residuale ed impronta solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti, programmi e per obiettivi. 5 - L'organizzazione del lavoro si articola sull'analisi e sull'individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro ottimali e del grado di efficacia svolta da ciascun dipendente dell'ufficio e del servizio ovvero dell'area (se istituita).

Art. 68

Incarichi esterni di dirigenza collaborazioni esterne

1. Il Comune può, in caso di mancanza dei posti di responsabilità di servizi o uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, procedere all'utilizzazione di personale esterno.

2. La Giunta comunale può procedere alla copertura dei posti di

cui al comma precedente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico per una durata non superiore a 5 anni. L'assunzione può essere disposta a seguito di adeguata procedura di selezione. In casi eccezionali la Giunta può provvedere, con deliberazione motivata, alla assunzione di personale con contratto di diritto privato.

E' consentito il loro rinnovo.

3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire tranne i dirigenti in possesso di alta specializzazione per i quali è possibile derogare con le modalità previste dal regolamento.

4. I dirigenti esterni sono soggetti alle stesse norme ed alle medesime responsabilità stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento del presente Statuto.

5. E' prevista la collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità (consulenza legale, tecnica) di liberi professionisti e docenti universitari, mediante sottoscrizione di convenzioni di diritto privato per obiettivi determinati.

Art. 69

Incarichi al personale dipendente

1. Al personale che si trova in condizione professionale l'Amministrazione comunale consente l'esercizio di attività libero-professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale scientifico, purché tali attività vengano svolte fuori dall'ambito comunale.

2. Il responsabile del settore o del servizio autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi.

3. L'autorizzazione non è richiesta qualora le prestazioni professionali siano rese allo stesso Ente di appartenenza.

Art. 70

Nomina dei responsabili dei settori e dei servizi

1. I responsabili dei settori e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. La nomina, annuale, può essere rinnovata dal Sindaco con proprio atto motivato, che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dal dipendente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficacia dai servizi del Comune da cui diretti.

3. La nomina può essere revocata con motivato provvedimento del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dai dipendenti incaricati risulti inadeguato.

4. La nomina a responsabile di settore e di servizi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.

Art. 71

Attribuzione dei responsabili dei settori e dei servizi

1. I responsabili dei settori e dei servizi assicurano che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui, al miglior livello di efficienza e di efficacia, gli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.

2. Essi hanno la direzione e la responsabilità del funzionamento del settore e del servizio con autonomia di iniziativa e di decisione nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

TITOLO V°

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art. 72

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D. L.vo 30 luglio 1999, n° 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 73

Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni, o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 74

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia territoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale;

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda speciale e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, nomina il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è convocato dal presidente, mediante avviso scritto da notificarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per le riunioni. Per la validità delle riunioni devono essere presenti tre componenti. Si delibera a maggioranza assoluta. I processi verbali sono redatti dal direttore e firmati dal presidente e dallo stesso. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio del Comune.

4. L'azienda speciale e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6° sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente il un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennali ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Art. 75

Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c) del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, in società per azioni, di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tale società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi 3° e 4°, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, 1° comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di contenimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1° possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. L. 31 maggio 1994, n° 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n° 474.

5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1° possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 116 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1° può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applica, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

Art. 76

Società per azioni con partecipazione minoritaria del comune

1. Il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. L. 31 gennaio 1995, n° 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n° 95 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale, partecipante potrà rilasciare garanzia fideiussoria agli istituti mutuantii in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1°, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n° 218, e successive modificazioni.

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 77

Consorzi e convenzioni

1. Il Comune, ove possibile, economico, conveniente, al fine di migliorarne la efficienza e la qualità, gestisce in forma associata con gli altri enti locali, uno o più servizi, a mezzo di consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi ai quali sono soggetti.

2. In particolare, il Comune manifesta sin d'ora la propria disponibilità a gestire, ove possibile, in forma associata i seguenti servizi:

- a) raccolta e smaltimento, in forma differenziata dei rifiuti;
- b) strutture sportive, ricreative e culturali;
- c) assistenza scolastica, mensa, trasporto alunni, ecc...;
- d) assistenza agli anziani.

3. Il Comune incentiva e promuove, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, lo strumento consortile.

4. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, come ad esempio in tema di urbanistica, il Comune si propone di stipulare con altri enti locali apposite convenzioni così come previsto dall'art. 30 del D. L.vo 19 agosto 2000, n° 267.

Art. 78

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di province, di comuni e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, e, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, quando l'ente che rappresenta ha competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma. Nell'ipotesi che la competenza primaria appartenga ad altro ente, il Sindaco, richiede la conclusione di un accordo di programma con le modalità di cui all'art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 79

Strutture e servizi

1. L'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, le modalità di gestione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico regolamento.

2. Le strutture sportive, ricreative e culturali del Comune possono essere affidate in gestione ad associazioni, enti, società e persone fisiche, nel rispetto delle procedure concorsuali previste dalle leggi vigenti.

3. L'accesso alle strutture e ai servizi del Comune deve assicurato

a tutti i cittadini.

4. L'amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali al fine di valutarne la qualità, l'efficienza e l'efficacia e formulare proposte migliorative.

5. Le associazioni e le organizzazioni sindacali possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

TITOLO VI°

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 80

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il sistema finanziario e contabile del Comune è oggetto di riserva di legge, informandosi alle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto della necessità, dettata dalla legge di riforma 468/1978, di armonizzarlo con la disciplina normativa del bilancio dello Stato, che si sostanzia nei due fondamentali strumenti di finanza pubblica, che sono il bilancio e la legge finanziaria annuale, e con la disciplina del rendiconto generale dello Stato stesso. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Il Bilancio dello Stato costituisce modello di riferimento per quanto riguarda gli aspetti economici, giuridici e tecnici, la tipologia ed i canoni fondamentali del bilancio di previsione comunale.

3. L'esercizio finanziario si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere corredato dalla relazione previsionale e programmatica e redatta in termini di competenza e di cassa: è riferito, nella durata, all'anno finanziario che coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine stabilito dalla legge. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare, essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura detagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

4. Spetta alla competenza della Giunta la formazione dei progetti di bilancio e l'attivazione di iniziative connesse (assestamento, aggiunta, variazioni, esercizio provvisorio); al Consiglio invece l'approvazione dei provvedimenti. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore eventualmente competente;

5. In caso di ritardo nell'approvazione del documento contabile, l'attività finanziaria e amministrativa del Comune continua, senza soluzione di continuità, soccorrendo il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio per dodicesimi.

6. La formazione, strutturazione di approvazione del bilancio di previsione comunale, l'istituzione accanto ad esso del bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale, sono disciplinate fondamentalmente dalle vigenti disposizioni contenute nel D.P.R. 19 giugno 1979, n° 421 (concernente il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità dei Comuni con quelle di cui alla Legge 468/1978), nella legge 335/1976, nel D. L. n° 267/2000, nel presente Statuto e nel regolamento generale di contabilità comunale.

Art. 81

Risultati di gestione

1. Ferma rimanendo la riserva di legge in materia, il rendiconto annuale del Comune è articolato in tre parti:

- il conto del bilancio o rendiconto finanziario;
- il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale;
- il conto annuale.

2. Spetta alla Giunta comunale predisporre e presentare tempestivamente al Consiglio la proposta di deliberazione del conto consuntivo, dopo aver raccolto la pronuncia che, in esito alla previsione economico-finanziaria eseguita sulle risultanze della gestione, deve essere presentata dal revisore dei conti.

3. Mediante il conto economico la Giunta deve dare la dimostra-

zione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario precedente, ponendo in particolare evidenza i conti sostenuti ed i risultati conseguiti in ciascun servizio, programma e progetto.

4. La materia è disciplinata dalla normativa già richiamata per il bilancio di previsione e, particolarmente, dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento generale di contabilità.

Art. 82

Controllo interno della gestione

1. Il responsabile del settore o del servizio di ragioneria, di concerto con quello di ciascun altro settore o servizio, è tenuto a verificare almeno trimestralmente la gestione dei capitali di bilancio relativi al servizio ed i risultati economici della specifica attività svolta, relazionando, eventualmente con osservazioni e rilievi, alla Giunta comunale tramite l'assessore competente.

2. La Giunta, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente e delle risultanze delle verifiche disposte direttamente, trasmette ogni sei mesi al Consiglio comunale ed al Revisore dei conti una situazione aggiornata del bilancio, evidenziando le variazioni intervenute per gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati, sia in conto competenza, sia in conto residui. Le relative operazioni, come anche quelle di verifica periodica di cassa, sono disciplinate nel regolamento di contabilità.

Art. 83

Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I beni, con relative pertinenze, ed i diritti reali facenti parte del demanio comunale sono soggetti al regime di demanio pubblico, quale si desume dagli artt. 822 e seguenti del C.C. e dai principi fondamentali della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923 e del relativo regolamento R.D. 23 maggio 1924, n° 827.

3. I beni che non sono demaniali costituiscono il patrimonio del Comune: essi si suddividono in beni indisponibili, quelli cioè previsti dall'art. 826 C.C., e beni disponibili tutti gli altri.

4. La disciplina della gestione, classificazione ed inventariazione dei beni forma oggetto del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità del Comune.

5. I beni immobili, appartenenti al Comune, soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle leggi speciali.

Art. 84

Attività contrattuale

1. A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti, i lavori, il Comune deve provvedere mediante le stipulazioni di contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il contratto, stipulato dal responsabile del settore o del servizio interessato, è esecutivo dopo le formalità fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea di principio, dell'esecuzione del contratto il Funzionario preposto al settore o al servizio cui inerisce il contratto stesso.

4. Nelle more dell'adozione, e fino all'entrata in vigore del regolamento generale per la disciplina dei contratti del Comune, si applicano le disposizioni, ed eventualmente i principi da esse desumibili, dalla legge e del regolamento generale di contabilità dello Stato e, per quan-

to concerne l'assunzione diretta dei pubblici servizi, il T.U. 15 ottobre 1925, n° 2578.

Art. 85

Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) gli iscritti nell'albo Dottori Commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, senza avere diritto di voto.

3. Il Revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio comunale, con la sua funzione di controllo e di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento di contabilità;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

d) formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

e) predispose il referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Le funzioni di cui alle precedenti lettere devono essere esercitate nel rispetto dell'art. 239 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

4. Nella stessa relazione il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

6. Al revisore dei conti spetta il compenso stabilito con la stessa delibera di nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 241 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 86

Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la pubblicazione di appositi manifesti e la trasmissione, per estratto, di copie dei predetti atti o alle predette associazioni.

TITOLO VII°

RAPPORTI TRA COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 87

Rapporti tra le autonomie locali

1. Il Comune di Luogosano nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento ottimale dei servizi, conforma la propria attività amministrativa al principio della cooperazione e della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le altre Autonomie locali, sia di pari livello (rapporti con gli altri Comuni), sia di livello superiore (rapporti con la Provincia e la Regione).

2. In particolare, il Comune attua le disposizioni della legge re-

gionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico sociale e civile.

3. Il Comune, congiuntamente alla provincia di Avellino, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni nella fase ascendente della programmazione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, nella fase discendente del processo programmatico.

4. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base dei programmi della Provincia stessa, per attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

5. Il Comune si avvale del servizio, di competenza della Provincia, di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Art. 88

Figure di cooperazione

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto del grado di collaborazione con altri enti locali che le esigenze del pubblico interesse richiedono nell'espletamento di funzioni e servizi di interesse comune, può avvalersi, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto, di figure semplici e complesse di cooperazione, utilizzando, in particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai seguenti articoli del presente Statuto.

Art. 89

Figure semplici di cooperazione

1. Sono figure semplici di cooperazione:

a) intesa o accordo amministrativo: il Comune può concluderlo, in forma semplice e flessibile con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare attività, generalmente continuative, di interesse comune.

b) conferenza di servizi: Il Comune può organizzarle quando essa deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla-osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.

c) convenzioni volontarie: Il Comune per l'esercizio coordinato ed associato di determinati servizi o funzioni può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali.

La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 90

Figure complesse di cooperazione

1. Sono figure complesse di cooperazione:

a) Consorzio: Il Comune promuove il consorzio per la gestione di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più enti locali. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto. La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvati dal Consiglio comunale. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestite da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali.

b) Unioni di comuni: l'unione di comuni è ente locale costituito da due o più comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le

modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Alla unione di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione di organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alla unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

c) **Accordo di programma:** Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, che, per la loro natura, richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici.

A tal fine il Sindaco si attiva in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune, promuovendo la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connessione adempimento. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 91

Gemellaggi e scambi di cooperazione

1. Il Comune di Luogosano, consapevole della sua collocazione di ente territoriale inserito in un più ampio contesto europeo e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico culturale e sociale, con enti locali di altri Paesi d'Europa. Il Comune promuove e persegue iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa, sottolineando così il ruolo delle autonomie territoriali nell'ambito del processo di integrazione.

2. Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane degli enti locali.

3. L'eventuale mancata attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo devono essere adeguatamente motivate annualmente al Consiglio comunale.

TITOLO VIII°

POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 92

Principi ispiratori dello statuto

1. La disciplina statutaria si ispira al principio della competenza del quadro normativo e della certezza del diritto locale.

2. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

Art. 93

Approvazione dello statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'ente.

2. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, nelle ultime due

sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 94

Controllo, pubblicazione, esecutività dello statuto

1. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei comuni per l'espletamento del controllo di legittimità.

2. Dopo l'effettuazione del controllo, espletato secondo le modalità previste per il controllo sugli atti, lo Statuto:

a) è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.);

b) è affisso all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di trenta giorni consecutivi;

c) è inviata al Ministero dell'Interno affinché venga inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti, istituita presso lo stesso Ministero.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

4. Il testo dello statuto è pubblicato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione.

Art. 95

Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto sono approvate con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione, di cui all'art. 6, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267.

2. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua rielezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 96

Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione.

Art. 97

Autonomia normativa del comune

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, dispone di autonomia normativa regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge generale e delle disposizioni statutarie.

2. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dall'organo al quale si riferiscono.

3. Tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene data immediata ed ampia informazione, con ogni mezzo alla comunità comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, in ogni tempo consultarli, e, a proprie spese, ottenerne copia.

Art. 98

Potestà regolamentare - norma transitoria

1. Il Comune, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta, ai sensi dell'art. 152 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'ente.

2. Il Comune adotta, entro il termine di un anno, specifici regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) il funzionamento degli organi e degli uffici;
- c) l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
- d) la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto;

3. I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto. 4 - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla elaborazione di quelli previsti dallo Stato stesso.

Art. 99

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

2. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e re-

gionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 100

Elaborazione dei regolamenti

1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ma anche a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle forme previste per l'esercizio del diritto d'iniziativa popolare.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di intensa pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere agevolmente e concretamente accessibili a chiunque intenda consultarli.
